

COMUNE DI ROCCASECCA DEI VOLSCI

STATUTO

Aggiornato alla legge 3 agosto 1999, n.265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1999, n.142

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

L'autonomia statutaria e regolamentare

ART.1

La Comunità

1. Il Comune di Roccasecca dei Volsci è ente territoriale autonomo che garantisce alle cittadine ed ai cittadini appartenenti alla comunità locale una partecipazione effettiva, libera e democratica alla attività politico ed amministrativa del Comune anche mediante la eventuale istituzione di un Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Promuove lo sviluppo dei valori culturali, sociali, economici, politici e religiosi e la tutela delle risorse ambientali e naturali proprie del territorio comunale in modo da renderle fruibili da parte di tutti e per un miglioramento della qualità di vita delle persone riconoscendo che la peculiarità del comune è rappresentata dal patrimonio artistico culturale e paesaggistico-ambientale oltre che dai prodotti tipici dell'agricoltura e dell'allevamento.

ART.2

La integrazione comunitaria ed extracomunitaria

1. Nell'ambito delle funzioni proprie e di quelle attribuite o delegate dalla legge 8 giugno 1990, n.142, dalla legge 15 marzo 1997, n.59 e dalla legge 15 maggio 1997, n.127 il Comune recepisce la Carta Europea delle Autonomie locali adottata a Versailles dal Parlamento Europeo, e recepisce nell'ordinamento italiano con la legge n.439 del 30 dicembre 1989, favorisce e promuove ogni iniziativa idonea ad accelerare il processo di unione politica ed economica della Comunità Europea.
2. Il processo di integrazione europea viene perseguito anche mediante la promozione di gemellaggi ed incontri culturali con altre comunità locali della Comunità Europea.

Statuto comunale

3. Il Comune favorisce iniziative di accoglimento, di solidarietà e di integrazione con i cittadini extracomunitari che risiedono nel proprio territorio, o che in esso esplicano la propria attività lavorativa, in conformità alla Carta dei diritti dell'uomo e di ogni altro accordo internazionale sottoscritto dalla Repubblica Italiana nell'ambito della Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. In particolare promuove o aderisce ad iniziative locali od internazionali idonee a formare il cittadino europeo anche in attuazione dello spirito dell'Accordo di Schengen relativo alla graduale abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere comuni e ratificato dall'Italia con la legge 30 settembre 1993, n.388.

ART.3

Divieto di discriminazione razziale

1. I regolamenti comunali disciplinano la tutela dei cittadini extracomunitari, quali soggetti titolari di diritti, e come destinatari di politiche pubbliche attive, al fine di agevolare l'integrazione nel contesto sociale cittadino.
2. Nella individuazione dei diritti e dei doveri dello straniero si fa specifico riferimento alla legge 6 marzo 1998, n.40 inerente la disciplina dell'immigrazione e contenente norme sulla condizione dello straniero ed, in particolar modo, all'articolo 2, commi 2° e 3°, per i quali lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale e gli viene riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.
3. L'amministrazione si attiva al fine di impedire ogni discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'articolo 41 della legge 40/98.
4. Qualora venga posto in essere un atto di discriminazione, xenofobo o razzista, l'amministrazione, ai sensi dell'art.42, comma 11, della legge 40/98, dispone la revoca di eventuali benefici concessi al responsabile e, nei casi più gravi, dispone altresì per la sua esclusione da qualsiasi appalto per due anni.

ART.4

L'Autonomia

1. Il Comune, nell'ambito della propria potestà normativa, attua l'autonomia organizzativa amministrativa, impositiva e finanziaria attribuitagli dallo Stato nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

ART.5**Le iniziative di solidarietà e di integrazione del Comune**

1. Assume ogni iniziativa idonea a promuovere la pari dignità dei cittadini e a tutelarne i diritti fondamentali al fine di superare gli squilibri sociali ed economici esistenti con particolare riferimento ai valori della famiglia con il fine di offrire ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative.
2. Si attiva per garantire l'integrazione scolastica e lavorativa delle persone disabili anche mediante programmi di assistenza domiciliare ed interventi diretti alla eliminazione delle barriere architettoniche.
3. Promuove, accordi e forme di collaborazione e cooperazione sia con altri enti locali, e soggetti pubblici in genere, caratterizzati da elementi territoriali, sociali ed economici omogenei, sia con soggetti privati in modo da garantire una gestione dei servizi e delle funzioni più efficace, efficiente ed economica.
4. In particolare il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con L'Unità sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
5. Il Sindaco, con proprio atto denominato decreto, allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di organizzazioni di volontariato, o comunque a carattere non lucrativo, può provvedere ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
6. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone disabili ed i loro familiari.

ART.6**La tutela della infanzia e della maternità**

1. Promuove tutte le iniziative ritenute opportune al fine della maggior tutela della infanzia, e della maternità in generale, con particolare attenzione per i soggetti economicamente e socialmente più deboli.
2. A tal fine il Sindaco, con proprio atto denominato decreto, può istituire un comitato di coordinamento di cui fanno parte i responsabili dei servizi sociali, sanitari, educativi e di organizzazioni di volontariato, o comunque a carattere non lucrativo, operanti nel Comune.

Statuto comunale

3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con i soggetti di cui al precedente comma 1.

ART.7**La pari opportunità**

1. Il Comune, al fine di garantire pari-opportunità tra uomini e donne:
 - a) può adottare, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'art.10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, tutte le misure ritenute idonee per dare concreta attuazione alle direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità nella osservanza di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
 - b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

ART.8**La tutela della riservatezza**

1. Il Comune garantisce il rispetto delle libertà fondamentali della vita privata dell'individuo eventualmente regolamentando il trattamento dei "dati personali" in suo possesso e cioè qualsiasi operazione concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la modificazione, la selezione, l'utilizzo, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali e in particolar modo dei "dati sensibili".
2. Il dato si considera "personale" quando è suscettibile di identificare, direttamente o indirettamente, un individuo.
3. Sono "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale nonché i dati relativi alle iscrizioni nel casellario giudiziale eventualmente in possesso del Comune.
4. Al fine della tutela della riservatezza individuale ed a garanzia della corretta diffusione dei dati personali verranno stabilite con regolamento attuativo delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.675, le procedure finalizzate al trattamento dei dati stessi da parte dell'Ente e le linee guida in materia di misura di sicurezza e di controllo (password, codici personali di accesso alla rete informatica, ecc.).

ART.9
L'ambito territoriale

1. Il Comune esplica le proprie funzioni all'interno dei confini geografici che individuano il territorio comunale.
2. Può estendere la propria attività amministrativa anche nei confronti dei cittadini che risiedono temporaneamente all'estero, o comunque al di fuori del territorio comunale, attraverso forme di assistenza, anche economica.
3. Individua e denomina le borgate, le frazioni e gli agglomerati abitativi.

ART.10
Il principio di sussidiarietà

1. Il Comune realizza le proprie finalità improntando i rapporti con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e gli altri Comuni ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà di cui alle vigenti disposizioni.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

ART.11
La conferenza Stato - Città - Autonomie Locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n.59, il Comune si avvale della conferenza Stato-città-autonomie locali.
2. La conferenza di cui al precedente comma 1 è diretta in particolare:
 - a) a promuovere accordi o contratti di programma ai sensi dell'art.12 della legge 23 dicembre 1992, n.490;
 - b) a realizzare una maggiore informazione sulle iniziative dirette a conseguire un miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali.

ART.12
La sede

1. La sede del Comune è posta in Roccasecca dei Volsci in Piazzale Italia e può essere modificata con atto deliberativo del Consiglio Comunale che espliciti le ragioni che rendono opportuna lo

Statuto comunale

spostamento della sede.

ART.13

La potestà regolamentare

1. I regolamenti comunali concorrono a realizzare la unitarietà e la armonia dell'ordinamento autonomo comunale e a tal fine le relative disposizioni sono redatte in modo tale da risultare coordinate fra di loro, e con quelle dello statuto e dei principi fissati dalla legge.

Capo II

IL TERRITORIO, LE BORGATE

ART.14

Il territorio

1. Il territorio del Comune di Roccasecca dei Volsci è delimitato dai terreni comunali individuati alle mappe catastali dal numero 1 al numero 27.
2. Il territorio comunale si estende per una ampiezza di Km².23.63.
3. I confini sono così delimitati:
 - a nord con il comune di Priverno;
 - a sud con i comuni di Sonnino ed Amaseno (Frosinone);
 - ad est con i comuni di Prossedi, Pisterzo (frazione di Prossedi) ed Amaseno;
 - ad ovest con il comune di Priverno
4. All'interno del territorio comunale non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Consiglio comunale, l'insediamento di centrali nucleari.

ART.15

Le borgate

1. Il Comune di Roccasecca dei Volsci storicamente riconosce le seguenti borgate ed agglomerati abitati:

Statuto comunale

- Lucerna, Colle Innamorato, San Salvatore, Martavello;
- Serroni, Collenero, Fornace, Mole Abbazia;
- Valdolenti;
- Casini.

Capo III**STEMMA E GONFALONE****ART.16****Lo stemma**

1. Lo stemma del Comune di Roccasecca dei Volsci rappresenta un torrione d'argento, posto al centro di uno sfondo azzurro, terminante con tre merli alla ghibellina e da quello centrale si dirama un quarto merlo cimato da una croce latina, il torrione, allargandosi, è alla base aperto e finestrato di nero, e poggia su tre monti verdi.
2. Lo stemma è di proprietà del Comune di Roccasecca dei Volsci ed ogni eventuale riproduzione è soggetta ad esplicita richiesta e relativa autorizzazione della giunta comunale.

Statuto comunale

3. L'uso dello stemma, per fini non istituzionali, deve essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale soltanto ove sussista interesse pubblico.

ART.17
Il gonfalone

1. Il Comune di Roccasecca dei Volsci ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche manifestazioni dal sindaco, o da un suo delegato, con alfiere e scorta composta da vigili urbani.
2. I colori del Comune di Roccasecca dei Volsci sono il "bianco-verde".

TITOLO II

L'ORDINAMENTO COMUNALE

Capo I

GLI ORGANI

ART.18

Gli organi elettivi e di governo

1. Sono organi elettivi del Comune il Sindaco e il Consiglio comunale e di governo la Giunta comunale.
2. Agli organi suddetti compete la funzione di rappresentanza del comune nell'ambito delle competenze e delle funzioni ad essi attribuite dallo statuto e dalla legge.

ART.19

Gli organi burocratici - amministrativi

1. Sono organi burocratici - amministrativi del Comune il Segretario comunale, i Responsabili degli uffici e dei servizi, il Difensore civico e il Direttore generale se istituito.
2. La legge, lo statuto ed i regolamenti comunali regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi e buracratici-amministrativi.

Capo II

IL SINDACO

ART.20

Stato giuridico

1. Il Sindaco è organo monocratico ed è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.-
2. Allo scadere del secondo mandato consecutivo non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica salvo le eccezioni previste dalla legge.
3. Il Sindaco assume le sue funzioni all'atto della proclamazione.
4. Nella seduta di insediamento, relativa alla adozione della deliberazione di convalida degli eletti, il Sindaco presta giuramento davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione italiana ed assume, quindi, anche le funzioni di Ufficiale di Governo.
5. Il Sindaco è membro di diritto del Consiglio comunale. Il suo voto è computato ai fini della determinazione del quorum necessario a rendere valide le deliberazioni collegiali.
6. Nella sua funzione di Capo del governo locale è titolare di poteri di indirizzo, di controllo e di impulso dell'attività degli Assessori, o Consiglieri suoi delegati, e dell'attività burocratica – amministrativa.
7. E' il legale rappresentante del Comune.
8. Entro quarantacinque giorni dalla adozione della deliberazione di convalida degli eletti, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Statuto comunale

9. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina i modi della partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

ART.20/bis**Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Almeno ogni semestre, il Consiglio comunale provvede, in sessione straordinaria, a verificare lo stato di attuazione del programma presentato dal Sindaco.
4. Il Consiglio può intervenire per integrare e modificare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche con adeguamenti strutturali, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART.21**Potere di coordinamento e delega**

1. Il Sindaco ha facoltà di delega esclusivamente agli Assessori comunali e ne coordina l'attività.
2. Può nominare collaboratori senza delega i singoli Consiglieri comunali perché svolgano attività istruttoria e di coordinamento nelle materie ad essi attribuite rimanendo la adozione del provvedimento finale in capo all'organo competente secondo le disposizioni della legge, dello statuto o dei regolamenti.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune.

ART.22**Nomina rappresentanti del Comune**

1. Il Consiglio comunale in seduta pubblica, da tenersi entro 20 giorni dalla presentazione del documento relativo alle linee programmatiche di cui al comma 8 dell'art.20, procede all'approvazione degli indirizzi relativi alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni di competenza del Sindaco il quale provvede entro giorni 20 dalla approvazione della delibera consiliare relativa alla individuazione dei suddetti indirizzi.
2. Nella nomina e designazione il Sindaco potrà far riferimento alla disposizione dell'art.27 della legge 81/1993 sulle pari opportunità uomo - donna.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune.

ART.23**Attribuzioni e funzioni**

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale, ed in veste di suo legale rappresentante, è titolare delle seguenti funzioni e poteri, oltre di quelli ulteriori previsti dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti:
 - a) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali impartendo idonee direttive al Segretario comunale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
 - b) impartisce direttive al Direttore generale del Comune, qualora lo stesso sia stato nominato;
 - c) con ordinanza determina l'indirizzo politico-amministrativo cui gli organi burocratici del comune devono attenersi;
 - d) adotta tutte le iniziative ritenute opportune, e conformi a legge, affinché gli uffici, i servizi e l'apparato burocratico-amministrativo in genere, indirizzino la propria attività in modo conforme agli obiettivi generali di governo espressi dall'amministrazione e dal sindaco stesso;
 - e) nomina, mediante propri atti monocratici denominati decreti, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali, i dipendenti comunali responsabili dei settori, degli uffici e dei servizi attribuendo loro gli incarichi di responsabilità apicale;
 - f) attribuisce, previa autorizzazione della Giunta comunale unicamente per quanto attiene all'onere della copertura della spesa, incarichi di collaborazione esterna per i casi e nei modi di cui all'art.51 della legge n.142/90 e dell'art.6 della legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.24**Esercizio dei poteri di ordinanza**

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

Statuto comunale

2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.
4. Nell'esercizio dei poteri di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco non può essere sostituito da altro Assessore, se non nel caso di esercizio delle funzioni da parte del Vice Sindaco oppure di conferimento di apposita delega a provvedere rilasciata ad un Assessore, circostanza che deve essere indicata nel provvedimento.
5. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati all'albo pretorio ed essi se notificati alle parti interessate, devono osservare le disposizioni dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990.
6. Sono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art.36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n.996, approvato decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66.

ART.25 **Dimissioni**

1. Il Sindaco presenta le proprie dimissioni per iscritto indirizzandole al Consiglio comunale e facendole pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni sono immediatamente assunte al registro protocollo se presentate in orario d'ufficio.
3. Trascorso il termine di venti giorni dalla data della loro presentazione, computando nel termine il giorno della loro registrazione al protocollo, le dimissioni divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e producono gli altri effetti di cui al comma 1 dell'art.37-bis della legge 8 giugno 1990, n.142.

Capo III

IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.26

Composizione e funzionamento

1. La elezione, la composizione e la durata del Consiglio comunale, che è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, è regolata dalla legge.
2. Dopo l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, lo stesso rimane in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti e limitatamente alla adozione degli atti contingibili, urgenti ed inderogabili per legge.
3. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato da apposito regolamento comunale, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco.

ART.27

Il Presidente del Consiglio comunale

1. Il Regolamento del Consiglio comunale può prevedere la figura del Presidente del Consiglio eletto tra i Consiglieri comunali.
2. Il Presidente rappresenta, anche all'esterno, il Consiglio comunale, ne tutela l'autonomia, rispetto all'esecutivo, ed il controllo sugli strumenti di informazione e comunicazione istituzionale, assicura l'esercizio delle funzioni e dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, dai regolamenti comunali e dal presente Statuto.
3. Il Presidente vigila sulla esatta e puntuale interpretazione ed applicazione della Legge, dello Statuto e dei regolamenti e per questi ultimi, ne promuove l'aggiornamento.
4. Il Presidente del Consiglio convoca, formula l'o.d.g. su indicazione del Sindaco e presiede il Consiglio comunale.

Statuto comunale

5. Il Presidente promuove e coordina i rapporti del Consiglio con le Commissioni Consiliari Permanenti, con il Sindaco, la Giunta, con il Difensore Civico, con il Revisore dei Conti e con i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
6. Il Presidente ha i seguenti poteri:
 - a) riceve le dichiarazioni dei Consiglieri di scelta del Capogruppo Consiliare;
 - b) riceve le dimissioni dei Consiglieri comunali e propone la surrogazione o sospensione di questi; riceve altresì le dimissioni del Sindaco e ogni altra comunicazione;
 - c) garantisce il regolare svolgimento del Consiglio, assicurandone i poteri di polizia nelle adunanze;
 - d) convoca il Consiglio comunale a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri iscrivendo all'ordine del giorno le proposte richieste;
 - e) riceve le osservazioni del revisore dei conti al Consiglio comunale;
 - f) verifica unitamente ai Vice Presidenti che i competenti uffici abbiano istruito le deliberazioni da sottoporre al Consiglio comunale, avvalendosi della collaborazione del Segretario comunale e dei responsabili degli Uffici, d'intesa con il Sindaco e con la Giunta;
 - g) riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e la iscrive all'ordine del giorno, non prima dei dieci giorni e non più tardi di trenta dal ricevimento;
 - h) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
 - i) tutela le prerogative dei Consiglieri comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - j) firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio comunale insieme al Segretario comunale;
 - k) attiva le liti giurisdizionali e resiste alla lite nell'interesse del Consiglio comunale;
 - l) svolge ogni altra funzione attribuita per legge o dallo Statuto.
7. Al Presidente del Consiglio comunale compete l'indennità prevista dalla normativa vigente e come stabilita dal Consiglio comunale;
8. Per l'assolvimento delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture e del personale assegnato all'ufficio di Presidenza del Consiglio con provvedimento del Sindaco.

ART.28**Il Presidente del Consiglio comunale - Elezione - Ufficio di Presidenza**

1. Il Consiglio comunale, con votazioni separate elegge a scrutinio segreto il Presidente del Consiglio e due Vice Presidenti di cui uno è vicario;
2. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto dalla maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati in sede di prima convocazione; nella seconda votazione per l'elezione è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri assegnati;
3. Il Presidente del Consiglio comunale entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione;

Statuto comunale

4. I due Vice Presidenti vengono eletti con voto segreto limitato (una sola preferenza) e quello che consegue il maggior numero di voti è Vice Presidente Vicario; I due Vice Presidenti entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione. Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono l'Ufficio di Presidenza;
5. La delibera consiliare di elezione del Presidente del Consiglio comunale e dei Vice Presidenti, è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.47 comma 3° della legge 08.06.1990, n.142;
6. Il Presidente del Consiglio comunale ed i Vice Presidenti rimangono in carica per tutto il periodo di vigenza dell'attività del Consiglio e possono essere revocati su iniziativa di un terzo dei Consiglieri assegnati ed a seguito di un voto palese di sfiducia della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
7. In caso di vacanza dell'Ufficio, sino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio comunale, il Vice Presidente Vicario convoca, di concerto con il Sindaco, il Consiglio e lo presiede, svolgendo le funzioni di sostituto. In caso di assenza o impedimento del Presidente competono al Vice Presidente Vicario tutte le funzioni sostitutive;
8. Qualora non si provveda ad eleggere il Presidente del Consiglio comunale fra i Consiglieri comunali le relative funzioni ed attribuzioni sono svolte dal Sindaco.

Capo IV

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART.29

Assunzione della carica

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.
2. La loro posizione giuridica, i modi e le forme dell'esercizio dei diritti e dei doveri dei consiglieri, è regolata dalla legge, dallo statuto comunale e dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Nelle ipotesi in cui sia disposta la surrogazione, il Consigliere comunale entra in carica non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione di surroga che a tal fine viene dichiarata

Statuto comunale

immediatamente eseguibile.

4. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono su provvedimenti deliberati dal Consiglio.
5. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

ART.30

Dimissioni

1. I Consiglieri indirizzano le dimissioni dalla loro carica al Presidente del Consiglio comunale e queste sono immediatamente assunte al protocollo del comune, se presentate in orario d'ufficio, e nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni dalla data di assunzione delle stesse al protocollo, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, a ciò provvedendosi con separate deliberazioni, anche quando le dimissioni siano state presentate contestualmente in un unico documento, e comunque seguendo in ogni caso l'ordine di presentazione delle stesse quale risulta dal protocollo.
4. I Consiglieri dimissionari decadono automaticamente anche dagli incarichi interni ed esterni ad essi attribuiti in qualità di consiglieri comunali.
5. Sino alla surrogazione o, in caso di mancata surrogazione, fino alla scadenza del termine di dieci giorni per procedere alla stessa il Consigliere dimissionario conserva, sebbene le dimissioni siano irrevocabili, la qualità di consigliere comunale e può partecipare alle sedute del Consiglio.
6. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art.39, comma 1, lettera b), n.2 della legge n.142/90.

ART.31

Condizione giuridica dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.

Statuto comunale

2. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 1 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituiscono oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del Piano Urbanistico.
3. Il comportamento dei Consiglieri, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori.
4. In caso di azione di accertamento giurisdizionale di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, la cessazione delle funzioni di Consigliere comunale deve avvenire nel termine di 10 giorni dalla notificazione del ricorso.

ART.32
Prerogative

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
2. Essi nei limiti e con le forme stabilite dalla legge e dai regolamenti hanno diritto di visionare e di ottenere copia degli atti ed i documenti e di conoscere ogni atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.
3. I Consiglieri comunali non hanno diritto di prendere visione e di chiedere copia del "brogliaccio" delle sedute di Giunta e di Consiglio in quanto lo stesso non ha natura di documento amministrativo essendo unicamente uno strumento di ausilio per il Segretario comunale incaricato di redigere il verbale delle sedute. Il Consigliere che vi abbia interesse può solo chiedere copia della deliberazione e impugnarla, ove ciò sia ammissibile, secondo le regole generali.
4. Il Consigliere comunale non ha diritto di accesso indiscriminato al registro protocollo del Comune in quanto nello stesso possono essere riportate notizie strettamente riservate o la cui diffusione possa arrecare pregiudizi all'esercizio di una qualche attività pubblica. I Consiglieri che abbiano necessità di conoscere un fatto specifico, che non abbia le caratteristiche della riservatezza, possono ottenere una dichiarazione idonea dal Responsabile dell'Ufficio di segreteria avvalorata dal Responsabile del registro protocollo e con il nulla-osta del Sindaco il quale, per motivate ragioni, può negare o differire la richiesta del Consigliere.

ART.33
Convocazione del consiglio su richiesta dei consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri assegnati, computando nel quorum anche il

Statuto comunale

Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

2. Qualora la questione richiesta sia stata inserita nell'ordine del giorno ai sensi del comma precedente, e sulla stessa si sia pronunciato il Consiglio, sia accogliendola che respingendola o emendandola, la stessa questione, anche se formulata in termini diversi ma avente oggettivamente e/o soggettivamente il medesimo contenuto, non può essere ripresentata ai fini dell'art.31, comma 7, della legge n.142/90 qualora non siano trascorsi novanta giorni dalla data della seduta consiliare in cui la precedente proposta è stata discussa.
3. Nella ipotesi in cui si controverta circa il fatto che la proposta di cui ai commi precedenti abbia o meno il medesimo contenuto di una precedente, già presentata e discussa, la questione interpretativa è risolta, in via definitiva, da apposita Commissione costituita dal Presidente del Consiglio, che la presiede, e dai Capigruppo consiliari.- La Commissione decide a maggioranza dei voti.

ART.34

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono, obbligatoriamente, in gruppi consiliari.
I Consiglieri eletti nella lista di maggioranza confluiscono nel gruppo consiliare di maggioranza.
I Consiglieri eletti nelle liste di minoranza si costituiscono, obbligatoriamente, in gruppo consiliare di minoranza.
2. Qualora singoli consiglieri, della maggioranza o della minoranza non intendano più aderire ai gruppi di appartenenza, tanto di maggioranza quanto di minoranza, possono costituire il gruppo misto il quale, in tal caso, non abbisogna di un numero minimo di componenti.
3. In tutte le ipotesi in cui è prevista la rappresentanza della minoranza questa esprime il proprio rappresentante mediante votazione separata.
Nel caso in cui, sia costituito il gruppo misto, prima della votazione per la nomina dei rappresentanti di maggioranza o di minoranza, i singoli componenti del gruppo misto, con dichiarazione a verbale preventiva, comunicano di votare con la maggioranza o con la minoranza non potendo partecipare ad entrambe le votazioni.

ART.35

Consigliere Capogruppo

1. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente articolo 34, qualora sorgano contestazioni da parte dei gruppi consiliari in relazione alle indicazioni del proprio capogruppo si intendono capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il Consigliere, escluso il Sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: il candidato alla carica di Sindaco delle rispettive liste e, in caso di dimissioni dalla carica di Consigliere comunale dello stesso, il Consigliere anziano della lista di appartenenza.

ART.36

Decadenza

1. I Consiglieri che senza giustificati motivi, da provare con idonea documentazione da presentare al Presidente del Consiglio comunale, non intervengano a tre sedute consecutive, senza distinzione tra ordinarie e straordinarie, sono dichiarati decaduti e si fa luogo alla relativa surroga.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio ed ogni Consigliere comunale ha iniziativa al riguardo.
3. Al Consigliere comunale è data la possibilità di presentare per iscritto al Presidente del Consiglio proprie memorie difensive entro giorni 7 (sette) dalla contestazione delle assenze.

ART.37

Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art.72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 con esclusione del Sindaco, neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n.81.

ART.38

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può costituire al suo interno le commissioni consiliari permanenti previa adozione di apposito regolamento che ne stabilisce il numero, le modalità di composizione ed il funzionamento.
2. Nel regolamento disciplinante le commissioni tecniche consiliari può essere previsto che le stesse possano avvalersi dei pareri tecnici di soggetti esterni al Consiglio e particolarmente qualificati nelle materie di competenza della commissione stessa.
3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
4. Le riunioni delle commissioni consiliari non sono pubbliche ma i Presidenti delle stesse possono motivatamente disporre che si proceda pubblicamente.

ART.39

Commissioni speciali

1. Su richiesta, sottoscritta da almeno due terzi dei componenti assegnati, compreso il Sindaco, il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio e la valutazione di interventi di particolare rilevanza, o per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e

Statuto comunale

comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dipendenti comunali e che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.

2. Nel provvedimento di nomina della commissione speciale viene designato il Consigliere coordinatore, con funzioni anche di relatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la commissione deve riferire al Consiglio.
3. Della commissione fanno parte, in maniera proporzionale, i rappresentanti di tutti i gruppi consiliari.

ART.40

Nomina e presidenza delle Commissioni comunali

1. La nomina delle Commissioni comunali previste da disposizioni di legge e di regolamento che siano interamente costituite da componenti del Consiglio comunale, è effettuata dallo stesso Consiglio con le modalità previste dal regolamento o dalla legge.
2. La nomina delle Commissioni comunali, previste da disposizioni di legge e di regolamento, la cui composizione sia diversa da quella prevista al precedente comma, è effettuata dal Consiglio comunale, in base alle designazioni richieste ai Gruppi consiliari ed agli enti, alle associazioni ed agli altri soggetti che, secondo le disposizioni predette debbono nelle stesse essere rappresentati.
3. Al fine di assicurare una effettiva garanzia di partecipazione e controllo da parte delle minoranze, la Presidenza delle Commissioni consiliari speciali di inchiesta, di vigilanza e quelle attinenti problematiche specificamente individuate dal Consiglio comunale, è attribuita alle forze di opposizione qualora le commissioni stesse siano costituite e vengono qualificate dal Consiglio quali Commissioni di inchiesta o di vigilanza.

Capo V

LA GIUNTA COMUNALE

ART.41

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno, e da un numero di Assessori nel limite massimo stabilito dalla legge.

Statuto comunale

2. Nella composizione della Giunta, per quanto possibile, e comunque nel pieno rispetto della libertà di nomina da parte del Sindaco, viene assicurata la pari opportunità tra uomo e donna favorendo la presenza di entrambi i sessi nell'osservanza dell'art.27 della legge 81/93.
3. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco il quale dà comunicazione della composizione della Giunta al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
4. Possono essere nominati fino a due Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.
5. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza che la loro presenza contribuisca a determinare il quorum richiesto per la validità delle sedute e delle deliberazioni e senza diritto di voto potendo unicamente illustrare gli argomenti concernenti la propria materia e partecipare alla discussione consiliare solo per gli affari di cui sono relatori.
6. Non possono essere nominati Assessori il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini del Sindaco fino al terzo grado. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
7. I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da esse amministrato.
8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori col solo obbligo di darne motivata comunicazione al primo Consiglio successivo alla revoca.

ART.42**Esercizio delle funzioni da parte degli Assessori**

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Controllano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori specificamente definiti nella delega predetta fermo restando il principio della separazione fra funzioni di indirizzo e controllo politico e compiti di gestione attribuiti ai Responsabili dei servizi e degli Uffici dalla legge 127/97. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

ART.43
Il Vice Sindaco e l'Assessore anziano

1. Tra i componenti della Giunta comunale il Sindaco nomina un Vice Sindaco.
2. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art.15, comma 4-bis, della legge n.55/90 e successive modificazioni.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.
4. In assenza del Vice Sindaco, e quando a questi spetti sostituire il Sindaco assente o impedito, provvede l'Assessore anziano sia quale capo dell'amministrazione comunale che quale ufficiale di governo.
5. E' Assessore anziano l'Assessore più anziano di età.

ART.44
Esercizio delle funzioni della Giunta

1. Le funzioni, le attribuzioni e la durata in carica della Giunta sono quelle stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. In particolare la Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali compiendo tutti gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale, del Direttore generale, se nominato, e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. In relazione agli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale adotta tutti i provvedimenti e le iniziative occorrenti per dare esatta esecuzione agli stessi.
4. Riferisce annualmente al Consiglio, in genere in occasione della deliberazione di approvazione del conto consuntivo, sulla propria attività svolgendo altresì attività propulsiva e propositiva nei confronti del Consiglio.

ART.45
Funzionamento della Giunta

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e vi partecipano il Sindaco, gli Assessori ed il Segretario comunale con le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il Sindaco può invitare a presenziare alle riunioni di Giunta persone la cui presenza sia ritenuta dallo

Statuto comunale

stesso opportuna per meglio esaminare le proposte in discussione e senza che queste abbiano diritto di voto.

3. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti arrotondata all'unità superiore.
4. Le deliberazioni della Giunta si intendono validamente adottate qualora riportino il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.
5. Nei casi in cui per motivi di incompatibilità o di opportunità il Segretario comunale non può svolgere la sua funzione verbalizzante questa viene attribuita, dal Sindaco, per la sola deliberazione in questione, ad un componente della Giunta e con preferenza per il più giovane di età.

ART.46

Divieto di ricoprire incarichi

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti, o comunque sottoposti, al controllo ed alla vigilanza del Comune se non nei casi in cui essi siano chiamati a farne parte in qualità di rappresentanti del Comune e quindi non a titolo professionale.

ART.47

Dimissioni e cessazioni dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

ART.48

Competenza della Giunta

1. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio gli schemi di regolamenti comunali;
 - b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - d) Assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

Statuto comunale

- e) Modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- f) Nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
- g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e approva il regolamento istitutivo del nucleo di valutazione e ne nomina i componenti;
- i) Nomina e revoca il Direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
- j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
- k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- l) Esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
- o) Fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Direttore generale ed il nucleo di valutazione qualora nominati;
- p) Approva il P.E.G. su proposta del Direttore Generale se nominato;
- q) Esercita ogni altra funzione attribuita dalla legge;

ART.49**Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale computando nel quorum anche il Sindaco.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e depositata presso l'ufficio di segreteria comunale che provvede a notificarla al Presidente del Consiglio e al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le ventiquattro ore successive purché non cadenti in giorno festivo o non lavorativo.
3. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. La competenza a convocare il Consiglio per la discussione della mozione di sfiducia è del Presidente del Consiglio ed è atto dovuto.
5. Nella seduta consiliare relativa alla discussione della mozione di sfiducia non può discutersi di

Statuto comunale

nessuna altra questione.

6. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia e si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti norme di legge.
7. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
8. Fino alla discussione consiliare sulla mozione di sfiducia, e comunque non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione, il Sindaco e la Giunta comunale sono nella pienezza dei loro poteri.

ART.50
Indennità di funzione

1. Nella misura di al decreto del Ministro dell'Interno, adottato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ai sensi dell'art.23, comma 9°, della legge 3 agosto 1999, n.265, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale nonché agli Assessori comunali compete una indennità di funzione.
2. L'indennità di funzione di cui al comma 1 è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
3. I Consiglieri comunali, nei limiti di cui al decreto del comma 1, hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio e delle Commissioni, ove costituite.
4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
5. I Consiglieri comunali, a richiesta, possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione e sempre che tale regime di indennità comporti per il Comune pari o minori oneri finanziari.
6. Nel caso in cui Il Consigliere comunale usufruisca del regime di indennità di funzione per ogni assenza non giustificata alle sedute degli Organi collegiali di cui faccia parte si applica una detrazione che è pari all'intera indennità nel caso in cui nel mese si è tenuta una sola riunione collegiale, al cinquanta per cento nel caso in cui si siano tenute due riunioni, ad un terzo in caso di tre riunioni e così di seguito.
7. Le indennità di funzione previste dal presente articolo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
8. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

Statuto comunale

9. Agli Amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente articolo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli Organi collegiali del Comune stesso, né di commissioni che di quell'Organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
10. Le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati dal decreto ministeriale di cui al comma 1, possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di Giunta per le indennità dei componenti l'Organo esecutivo compreso il Sindaco e di Consiglio per i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali per le sedute di Consiglio comunale. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti fissata dal decreto ministeriale di cui al comma 1.

ART.51**Rimborso spese e indennità di missione**

1. Agli Amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo ove ha sede del Comune, previa autorizzazione del Sindaco, nel caso degli Assessori, ovvero del Presidente del Consiglio, nel caso di Consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni previste dall'art.1, primo comma, e dell'art.3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal Responsabile del Servizio competente su richiesta dell'interessato, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.
3. Agli Amministratori che risiedono fuori del capoluogo ove ha sede il Comune, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi Organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

TITOLO III

L'ORDINAMENTO COMUNALE

Capo I

UFFICI E PERSONALE IN GENERALE

ART.52

Principi e criteri

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono regolati da apposito regolamento che si informa ai seguenti principi e criteri:
 - a) Di democrazia, di autonomia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure;
 - b) di professionalità, di flessibilità e di responsabilizzazione del personale;
 - c) di separazioni delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico in funzione del raggiungimento degli obiettivi individuati dal secondo.
2. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti con possibilità quindi di assumere dirigenti nell'ambito della dotazione organica.
3. Nell'organizzazione e gestione del personale il Comune tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.
4. Aglio Organi politici, in particolare, compete:
 - a) l'attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;
 - b) l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi.
5. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ed, in particolare quelli previsti dall'art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142 come modificato ed integrato dal comma

Statuto comunale

2° dell'art.6 della legge 127/97 e dal comma 12 dell'art.2 della legge 191/98 ed eventuali ulteriori modificazioni ed integrazioni.

ART.53**Responsabili degli uffici**

1. Gli incarichi di Responsabile degli uffici e servizi sono attribuiti dal sindaco con proprio atto denominato decreto.
2. L'attribuzione di eventuali ulteriori incarichi, oltre quelli indicati al comma 1° può avvenire anche con deliberazione di Giunta comunale.

ART.54**Incarichi esterni**

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi predeterminati, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, può farsi ricorso a collaborazioni esterne, anche al di fuori della dotazione organica, mediante stipulazioni tra il soggetto individuato ed il Comune di apposita convenzione nella quale dovranno individuarsi:
 - a) obiettivi da conseguirsi;
 - b) corrispettivo;
 - c) modalità di espletamento della collaborazione;
 - d) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali del comune;
 - e) rapporti con gli organi politici e gli organi burocratici amministrativi del comune;
2. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo, così come la individuazione del collaboratore, fanno capo al Sindaco limitandosi la Giunta comunale ad autorizzare, con proprio atto, il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione di incarico e a verificare che il contenuto della stessa, in particolare per quanto attiene alla copertura finanziaria, sia conforme ai principi stabiliti in materia dalla legge e dai regolamenti.
3. Il soggetto prescelto dovrà essere dotato di idonea professionalità rilevabile dal curriculum da acquisirsi obbligatoriamente agli atti.

ART.55

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) Una organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della più ampia collaborazione tra gli uffici.
2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ove nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
6. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, ove nominato, e gli Organi amministrativi.
7. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli Organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; Al Direttore e ai Responsabili degli uffici spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
8. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore avvalendosi dell'ausilio degli indirizzi, direttivi ed atti formulati dal nucleo di valutazione e controllo.

ART.56
Personale non di ruolo

1. La Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altre ragioni adeguatamente motivate può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.6, comma 4, della legge 127/97.
2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
3. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
4. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Capo II

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE APICALE**ART.57****Dipendenti apicali**

1. Gli apicali degli uffici e dei servizi svolgono i compiti loro assegnati dal Sindaco dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2. Assolvono le proprie funzioni con pienezza di autonomia operativa e di responsabilità funzionale e possono essere revocati dai loro incarichi nei casi di inosservanza delle direttive impartite, di risultati negativi della gestione e per esigenze di turnazione negli incarichi stessi.
3. Hanno facoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali impartiti e sono responsabili del risultato dell'attività svolta, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.
4. Rispondono del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa nell'ambito dell'ufficio o del servizio cui sono preposti, nonché del rispetto dei termini degli adempimenti di ogni singolo procedimento loro assegnato secondo le proprie competenze.

ART.58**Responsabili degli uffici - Funzionari**

1. I Responsabili degli uffici sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2. Provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
4. Ai Responsabili degli uffici compete il trattamento economico accessorio, nei limiti e secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e previo esame del loro operato da parte del nucleo di valutazione e controllo.

ART.59

Compiti

1. I Responsabili degli uffici stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio o revoca delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
 - a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;
 - b) Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
 - c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - d) Provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
 - e) Promuovono le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;
 - g) Promuovono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all'art.38 della legge n.142/90;
 - h) Promuovono i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dal regolamento;
 - i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, se nominato;
 - j) Forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
 - k) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore, se nominato;
 - l) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza qualora questi siano in servizio presso il Comune;
 - m) Rispondono, nei confronti dell'Amministrazione, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
3. Possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento degli adempimenti loro assegnati.
4. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

ART.60

Il Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori

Statuto comunale

della dotazione organica e con contratto a tempo determinato.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o sorga contrasto con linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART.61**Compiti del Direttore generale**

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza tra i Responsabili del servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale. Egli esercita inoltre tutte le altre funzioni previste dalle vigenti normative e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

ART.62**Nomina del Segretario comunale a Direttore generale**

1. Le funzioni di Direttore generale possono essere attribuite dal Sindaco con proprio atto, denominato decreto, al segretario comunale previa apposita deliberazione di Giunta.
2. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 al Segretario comunale compete, oltre allo stipendio in godimento, anche una indennità di Direzione generale nella misura determinata dalla Giunta comunale la quale potrà motivatamente fissarla tra un minimo del settantacinque per cento ed un massimo del novanta per cento dello stipendio in godimento del Segretario comunale. L'indennità così determinata seguirà gli adeguamenti stipendiali previsti dai contratti collettivi. Qualora la suddetta indennità venga determinata per legge si applica la stessa nella misura massima.
3. La revoca delle funzioni di Direttore generale attribuite al Segretario comunale non comporta anche la revoca allo stesso della titolarità dell'ufficio di segreteria comunale.

Statuto comunale

Capo III

SEGRETARIO COMUNALE

ART.63

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è l'organo burocratico che assicura collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
2. È titolare della funzione di alta direzione delle strutture degli uffici, che si realizza attraverso il coordinamento dell'attività svolta dai Responsabili di Settore.
3. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
5. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune ed agli uffici.
6. Partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.
7. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, previa autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Su richiesta dell'Amministrazione comunale formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico.
8. Riceve dai Consiglieri comunali le richieste di trasmissione delle deliberazioni di Giunta al controllo del Difensore Civico.
9. Roga i contratti del Comune nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
10. Esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dai regolamenti in genere e quelle conferitegli dal Sindaco.

Capo IV

TUTELA ASSICURATIVA

ART.64

Onere assicurativo

1. Gli apicali degli uffici e servizi, compreso il Segretario comunale ed il Direttore generale se nominato, sono assicurati, con onere a carico del Comune, contro i rischi connessi allo svolgimento delle proprie funzioni e al compimento degli atti amministrativi.
2. La tutela assicurativa è esclusa in presenza di dolo o colpa grave.
3. Qualora, nella prima applicazione del presente articolo, i soggetti da assicurare abbiano già stipulato apposita polizza assicurativa privata e non sia possibile disdire la stessa l'Ente assume a proprio carico l'onere della polizza stessa.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ART.65

Servizi in economia

1. Il Comune gestisce direttamente in economia i servizi, che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la gestione indiretta, attraverso la partecipazione a società per azioni o a società a responsabilità limitata o attraverso appalti o concessioni a soggetti imprenditoriali terzi pubblici o privati.
2. La scelta della forma di gestione dei servizi pubblici è di competenza del Consiglio comunale il quale

Statuto comunale

delibera su proposta della Giunta comunale e previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge in termini d'efficienza, efficacia ed economicità.

ART.66**Gestione associata e ulteriori modalità**

1. Al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può deliberare la stipula d'apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi anche attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Per la realizzazione d'attività e servizi i quali richiedono l'attuazione di un procedimento complesso il comune promuove e conclude accordi di programma per il coordinamento dell'attività dei soggetti interessati.
3. L'accordo di programma è concordato e stipulato dal sindaco nel rispetto delle formalità previste dalla legge, dallo statuto e previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale.
4. L'erogazione dei servizi sociali può essere realizzata dal comune anche attraverso la costituzione di istituzioni, di cooperative e strutture no profit.

TITOLO V**GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA**

Capo I

AUTONOMIA FINANZIARIA**ART.67****Risorse comunali**

1. Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha autonoma potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) Imposte proprie;
 - b) Addizionali e partecipazioni ad imposte erariali o regionali;
 - c) Tasse e diritti per servizi pubblici;
 - d) Trasferimenti regionali;
 - e) Altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
 - f) Risorse per investimenti;
 - g) Altre entrate.
4. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono soggetti ad operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
5. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'Assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il Revisore dei Conti ed il nucleo di valutazione e controllo.

Capo II

IL PATRIMONIO COMUNALE

ART.68
Gestione

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio del Comune mediante la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e provvedendo al loro aggiornamento secondo i tempi e le modalità stabilite dalla legge.

Capo III

IL REVISORE DEI CONTI

ART.69

Nomina e funzioni

1. Il Consiglio comunale nomina il Revisore dei Conti in conformità a quanto disposto dalla legge.
2. Il compenso annuale del Revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina, o della riconferma, e si intende fissato per tutta la durata del mandato salvo sopravvenienze di legge.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune ed ha il diritto di assistere alle sedute del Consiglio.
4. Nell'adempimento del proprio incarico agisce con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle proprie attestazioni. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione finanziaria-contabile del Comune ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
5. L'incarico della funzione di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune.
6. Il Consiglio comunale può revocare al Revisore l'incarico, previa contestazione allo stesso da parte

Statuto comunale

del Sindaco di specifici addebiti, ed acquisizione agli atti di eventuali giustificazioni da fornire nel termine di quindici giorni dalla richiesta.

Capo IV

APPALTI E CONTRATTI

ART.70

Procedure

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture dei beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con

Statuto comunale

l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Nella scelta delle procedure negoziali il Comune si attiene oltre alla legge nazionale anche a quanto previsto dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile dell'ufficio o del servizio interessato e nominato dal Sindaco.
4. Le funzioni rogatorie nei contratti nei quali è parte il Comune sono esercitate dal Segretario comunale nel rispetto della normativa in materia.

Capo V

SERVIZIO DI TESORERIA

ART.71 Gestione

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro 15 giorni;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART.72

Partecipazione

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata in conformità a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990 n.241, dalle disposizioni previste nel presente statuto e da quelle disposte dal relativo regolamento.

ART.73

Diritto all'informazione

1. Il diritto all'informazione è garantito dal Comune il quale rende pubblici e liberamente consultabili i documenti amministrativi nei tempi e nei modi disposti da apposito regolamento.
2. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è negato per quelli che la legge dichiara espressamente

Statuto comunale

riservati, o quando è necessario tutelare la privacy delle persone o quando il sindaco, con provvedimento motivato, ne vieti temporaneamente la esibizione.

ART.74**Bollettino comunale**

1. Per fornire ai cittadini la conoscenza di informazioni relative a dati e notizie di carattere generale la giunta comunale utilizza i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei alla diffusione delle stesse. A tal fine la giunta può stabilire di pubblicare con cadenza periodica un notiziario ufficiale contenente tra l'altro: estratto del bilancio di previsione; stato patrimoniale desunto dal bilancio consuntivo; elenco degli appalti che riguardano lavori in corso; oggetti delle delibere adottate dal consiglio e dalla giunta; gli oggetti delle licenze, concessioni, ordinanze; l'attività ispettiva e sanzionatoria in materia di edilizia ed ambientale; bandi di concorso per l'assunzione del personale; elenco dei beneficiari collettivi dei suoi contributi (enti, fondazioni, associazioni); elenco degli incarichi esterni conferiti a professionisti o a personale estraneo all'amministrazione comunale.

Capo II**AZIONE POPOLARE****ART.75****Iniziativa popolare**

1. Con apposito regolamento il Consiglio comunale, su proposta della Giunta che ne approva lo schema, può stabilire le modalità dell'esercizio dell'iniziativa popolare attraverso la quale, membri singoli o associati, purché tutti iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roccasecca dei Volsci, possono presentare proposte di delibere di interesse generale, oltre che istanze, petizioni ed interpellanze.

ART.76**L'azione sostitutiva degli elettori**

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. L'Amministrazione comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove l'Amministrazione decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistono elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, la fa constatare a mezzo di proprio atto motivato.
3. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

ART.77**L'azione sostitutiva delle associazioni di protezione ambientale**

1. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore del Comune e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell'associazione.

ART.78**La partecipazione dei cittadini**

1. I cittadini residenti, singoli o associati, gli stranieri e gli apolidi domiciliati nel Comune da almeno cinque anni ed i cittadini non residenti che studiano o lavorano nel Comune hanno diritto di rivolgere al Sindaco istanze o petizioni scritte, attinenti ad una adeguata tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.
2. Le petizioni di cui al precedente comma non richiedono particolari formalità per la loro presentazione. Comunque devono essere sottoscritte ed indirizzate al Sindaco e corredate delle complete generalità ed indirizzo. Se accettate devono avere risposta a firma del Sindaco o suo delegato. Di esse e delle relative decisioni va conservata copia in archivio.

Capo III

REFERENDUM CONSULTIVO**ART.79****Modalità**

1. Con la adozione di apposito regolamento il consiglio comunale può stabilire di dare attuazione agli istituti del referendum consultivo e del referendum propositivo.
2. Il risultato del referendum consultivo non obbliga l'Amministrazione ad assumere una determinata decisione rimanendo la stessa libera di adottare le proprie decisioni con il solo obbligo di tenere conto dell'orientamento emerso e di motivare una eventuale decisione contraria.
3. Il referendum consultivo può essere indetto unicamente su argomenti di interesse locale e comunque non è ammissibile sulle seguenti materie:
 - a) revisione dello statuto e dei regolamenti comunali;
 - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni;
 - c) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni tributarie;
 - d) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - e) atti amministrativi ed esecutivi di norme legislative e regolamentari e atti esecutivi delle delibere consiliari;
 - f) nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

ART.80**Disposizioni comuni sui referendum**

1. Una proposta di referendum che non sia stata accolta, o che sia stata resa invalida per la mancata partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto al voto, non può essere ripresentata prima di tre anni.
2. Non è consentito lo svolgimento di più di una sessione referendaria in un anno. Nella stessa sessione non possono essere sottoposti agli elettori più di tre quesiti referendari.
3. Nel caso in cui sono state presentate più richieste di referendum, si segue l'ordine di deposito presso la Segreteria del Comune.
4. Qualsiasi referendum non può svolgersi in concomitanza con altre operazioni elettorali provinciali e comunali.
5. Tutte le spese per lo svolgimento dei referendum sono a totale carico del Comune che vi provvede attingendo le somme necessarie da un apposito capitolo di bilancio.

Statuto comunale

6. Il Comitato promotore ha poteri di controllo, insieme al Comune, sulle procedure di svolgimento del referendum.

Capo IV

IL DIFENSORE CIVICO

ART.81

Modalità di nomina

1. Viene istituito l'ufficio del Difensore Civico, anche facendo ricorso a forme di associazionismo con altri enti pubblici territoriali.
2. Il Consiglio adotta apposito regolamento, da approvarsi con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati compreso il Sindaco, il quale disciplina le modalità di nomina, durata, requisiti, cause di ineleggibilità od incompatibilità, cause di decadenza o revoca, compenso.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

ENTRATA IN VIGORE

ART.82

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

Statuto comunale

2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio.
3. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno perché lo stesso sia inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
4. E' abrogato il precedente statuto comunale e tutte le disposizioni dei regolamenti comunali incompatibili con il presente statuto.

Capo II

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

ART.83
Iniziativa

1. Il potere d'iniziativa per la revisione dello statuto è attribuito, in via esclusiva, al consiglio comunale.
2. La proposta di revisione dello statuto comunale deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri comunali assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco.
3. La revisione dello statuto è deliberata dal consiglio comunale con le stesse modalità stabilite per la approvazione.
4. La proposta di revisione che non sia stata recepita dal consiglio non può essere ripresentata qualora non sia trascorso almeno un anno dalla sua reiezione.